

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/03/2016*

**Arena Media S.r.l.**

Sede legale in Milano (MI) – Via San Vito, 7 - CAP 20123

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 06228630965

---

## INDICE

<b>PARTE GENERALE.....</b>	<b>5</b>
<b>1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.....</b>	<b>5</b>
1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti .....	5
1.2 I reati previsti dal Decreto.....	5
1.3 Le sanzioni comminate dal Decreto .....	6
1.4 Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa .....	7
1.5 Le “Linee Guida” di Confindustria .....	8
<b>2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Arena Media S.r.l. ....</b>	<b>10</b>
2.1 La Società .....	10
2.2 Finalità del Modello.....	10
2.3 Destinatari.....	11
2.4 Elementi fondamentali del modello.....	11
2.5 Codice Etico e Modello.....	11
2.6 Percorso metodologico di definizione del Modello .....	12
<b>2.6.1 Mappatura delle Attività a Rischio-Reato.....</b>	<b>12</b>
<b>2.6.2 Processi Sensibili.....</b>	<b>13</b>
<b>2.6.3 Principi di comportamento e presidi di controllo operativi.....</b>	<b>13</b>
<b>2.6.4 Sistema di controllo interno.....</b>	<b>14</b>
<b>3 Organismo di Vigilanza.....</b>	<b>16</b>
3.1 Premessa .....	16
3.2 Durata in carica, decadenza e revoca.....	16
3.3 Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza.....	17
3.4 Reporting dell’Organismo di Vigilanza .....	18
3.5 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza .....	19
<b>4 Sistema Sanzionatorio.....</b>	<b>21</b>
4.1 Sanzioni per il personale dipendente.....	21
4.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti.....	22
4.3 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza.....	23
4.4 Misure nei confronti degli Amministratori.....	23
4.5 Misure ulteriori nei confronti degli apicali.....	24

<b>5</b>	<b>Diffusione del Modello .....</b>	<b>25</b>
<b>6</b>	<b>Adozione e aggiornamento del Modello.....</b>	<b>26</b>
	<b>PARTE SPECIALE.....</b>	<b>27</b>
	<b>Premessa: struttura ed articolazione della Parte Speciale .....</b>	<b>27</b>
<b>1</b>	<b>Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 -25) .....</b>	<b>28</b>
1.1	Le fattispecie di reato rilevanti.....	28
1.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio .....	29
1.3	Principi di comportamento .....	30
<b>2</b>	<b>Delitti informatici (Art. 24 bis).....</b>	<b>32</b>
2.1	Le fattispecie di reato rilevanti.....	32
2.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio .....	32
2.3	Principi di comportamento .....	33
<b>3</b>	<b>Reati societari (Art. 25 ter) .....</b>	<b>34</b>
3.1	Le fattispecie di reato rilevanti.....	34
3.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio .....	35
3.3	Principi di comportamento .....	36
<b>4</b>	<b>Abusi di mercato (Art. 25 sexies).....</b>	<b>38</b>
4.1	Le fattispecie di reato rilevanti.....	38
4.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio .....	38
4.3	Principi di comportamento .....	38
<b>5</b>	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (Art. 25 septies).....</b>	<b>39</b>
5.1	Le fattispecie di reato rilevanti.....	39
5.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio .....	39
5.3	Principi di comportamento .....	39
<b>6</b>	<b>Reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (Art. 25 octies).....</b>	<b>41</b>
6.1	Le fattispecie di reato rilevanti.....	41
6.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio .....	41
6.3	Principi di comportamento .....	41
<b>7</b>	<b>Reati di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies) .....</b>	<b>43</b>
7.1	Le fattispecie di reato rilevanti.....	43

7.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio .....	43
7.3	Principi di comportamento .....	44
<b>8</b>	<b>Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies) .....</b>	<b>45</b>
8.1	Le fattispecie di reato rilevanti.....	45
8.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio .....	45
8.3	Principi di comportamento .....	45
<b>9</b>	<b>Reati ambientali (Art. 25 undecies) .....</b>	<b>47</b>
9.1	Le fattispecie di reato rilevanti.....	47
9.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio .....	47
9.3	Principi di comportamento .....	47
<b>10</b>	<b>Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies) .....</b>	<b>48</b>
10.1	Le fattispecie di reato rilevanti.....	48
10.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio .....	48
10.3	Principi di comportamento .....	48
<b>11</b>	<b>Presidi di controllo operativi .....</b>	<b>50</b>
11.1	Acquisto di beni, servizi e consulenze .....	50
11.2	Selezione, assunzione e gestione del personale .....	51
11.3	Gestione dei flussi monetari e finanziari.....	52
11.4	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti .....	52
11.5	Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008.....	53
11.6	Gestione della formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo .....	54
11.7	Gestione dei sistemi informativi e dei contenuti tutelati dal diritto d'autore .....	54
11.8	Gestione del ciclo attivo .....	55
11.9	Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi.....	55
	<b>ALLEGATO 1 – ELENCO REATI ATTUALMENTE INCLUSI NEL D.LGS. 231/2001 .....</b>	<b>57</b>
	<b>ALLEGATO 2 – ANALISI DEL PROFILO DI RISCHIO (MATRICE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO) .....</b>	<b>64</b>

## PARTE GENERALE

### 1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

#### 1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o, anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “soggetti sottoposti”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

La responsabilità dell’impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 231/01), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

#### 1.2 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le “famiglie di reato” attualmente ricomprese nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all’Allegato 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie di reato ricomprese in ciascuna famiglia<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> L’elenco delle famiglie di reato e dei singoli reati ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 può variare nel prossimo futuro, a seguito di aggiornamenti normativi.

1. *Reati contro la Pubblica Amministrazione, modificati dalla Legge 190/2012 (artt. 24 e 25):*
2. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24 bis);*
3. *Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter);*
4. *Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 bis);*
5. *Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis.1);*
6. *Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati principalmente dalla Legge 262/2005 e dalla L.190/2012 (art. 25 ter);*
7. *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater);*
8. *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater. 1);*
9. *Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D.Lgs. 39/2014 (art. 25 quinquies);*
10. *Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 sexies);*
11. *Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006;*
12. *Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies);*
13. *Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. 231/2007, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);*
14. *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies);*
15. *Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25 decies);*
16. *Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25 undecies);*
17. *Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 (art. 25 duodecies).*

### **1.3 Le sanzioni comminate dal Decreto**

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

#### 1.4 Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

### 1.5 Le "Linee Guida" di Confindustria

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state ulteriormente aggiornate da Confindustria nel marzo 2014, con approvazione da parte del Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari;
- sistemi di controllo integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.



Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

## 2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Arena Media S.r.l.

### 2.1 La Società

Arena Media S.r.l. (nel seguito anche “Arena Media”, “AMI” o “la Società”), appartenente al Gruppo Havas, uno dei più importanti player mondiali nell’area della comunicazione, opera attraverso due principali macro tipologie di servizi:

- Servizi integrati di consulenza nell’area della pubblicità e della comunicazione;
- Servizi di acquisto di strumenti media e consulenza strategica sull’acquisto degli stessi.

Con specifico riferimento al territorio italiano, il Gruppo opera attraverso le seguenti principali società: Arena Media S.r.l. (“AMI”), Havas Sports & Entertainment (“HS&E”), Havas Media S.r.l. ed Infinitum S.r.l.

In relazione agli assetti di governance Arena Media è posseduta interamente, insieme con Havas Sports & Entertainment S.r.l., da Havas Media, quest’ultima è posseduta al 100% da Havas SE.

Arena Media, certificata con sistema di gestione qualità ISO 9001:2008, è attiva nel settore dei media, mettendo a disposizione dei clienti professionalità, integrazione e leadership strategica, assicurando eccellenza nello sviluppo e nell’implementazione della comunicazione dei loro brand, sia per i media tradizionali sia per quelli emergenti. La struttura aziendale si adegua ai continui cambiamenti dei bisogni dei clienti, gestendo non solo i “paid media”, ma anche i canali “owned” ed “earned”, lo sviluppo di contenuti e l’esperienza digitale a 360°.

Le prestazioni di servizio ed i rapporti, anche economici, tra Arena Media e le Società del Gruppo sono regolati da appositi contratti di servizio.

### 2.2 Finalità del Modello

La Società, consapevole dell’importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30/03/2016 il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”), sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari (come definiti al paragrafo 2.3) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti.

Attraverso l’adozione del Modello la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi sanciti nella “Documentazione etica” (Havas Code of Ethics e Addendum del documento di Gruppo), possa derivare l’applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- porre una efficiente ed equilibrata organizzazione, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell’informazione interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Sebbene l’adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati AMI ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei

principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

### 2.3 Destinatari

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per gli amministratori e per tutti coloro che rivestono, in Arena Media S.r.l. o in una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, anche di fatto; per i dipendenti (ivi inclusi i dirigenti), nonché per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società (di seguito i "Destinatari").

### 2.4 Elementi fondamentali del modello

Gli elementi fondamentali sviluppati dalla Società nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività cosiddette "sensibili", con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi sensibili nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto;
- l'identificazione dei principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, che trovano riscontro sia nella "Documentazione etica", sia, più in dettaglio, nel presente Modello;
- la previsione di specifici principi di controllo a presidio dei processi sensibili ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati, che trovano riscontro sia nel presente Modello sia nelle procedure della Società;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- l'adozione di un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

### 2.5 Codice Etico e Modello

Arena Media intende operare secondo principi etici e regole di comportamento dirette ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui opera direttamente o indirettamente.

A tale fine, la Società adotta il "Code of Ethics" Havas, volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale", di regole comportamentali e di valori che il Gruppo riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza sia da parte dei propri organi sociali e dipendenti, sia da parte di tutti coloro che cooperano con la Società nel perseguimento degli obiettivi di business.

Il Code of Ethics del Gruppo ha una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di regole, adottate dalla Società, che sono riconosciute, accettate e condivise, dirette a diffondere una solida integrità etica e una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti.

Inoltre, la Società adotta formalmente un proprio Addendum al Code of Ethics di Gruppo definito localmente, quale integrazione e ulteriore dettaglio dei principi etici e comportamentali di riferimento per la Società, anche con riferimento alle specifiche aree di rischio ex D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello Organizzativo, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi della “Documentazione etica” sopra richiamata, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate espressamente a prevenire la commissione delle tipologie di reati previste dal decreto medesimo (per fatti che, apparentemente commessi nell’interesse o a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato).

In considerazione del fatto che il Code of Ethics del Gruppo e il relativo Addendum definito a livello locale (di seguito “Documentazione etica”) richiamano i principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, tali documenti acquisiscono rilevanza ai fini del Modello e costituiscono, pertanto, elementi complementari allo stesso.

## 2.6 Percorso metodologico di definizione del Modello

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, Arena Media ha proceduto in primis ad una approfondita valutazione delle proprie attività aziendali analizzando la propria struttura organizzativa, rappresentata nell’organigramma aziendale, che individua le Direzioni e le Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee di riporto.

Successivamente, la Società ha proceduto all’analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali (Responsabili di Funzione) che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività del settore aziendale di relativa competenza.

I risultati dell’attività sopra descritta sono stati raccolti in un allegato tecnico del presente Modello (“Analisi del profilo di rischio”, anche “Matrice delle Attività a Rischio-Reato”), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nell’ambito delle attività proprie della Società. L’analisi del profilo di rischio della Società è articolata per famiglia di reato presupposto e dettaglia, in relazione a ciascun reato potenzialmente applicabile, le attività aziendali (cd. “attività sensibili”) associabili in via teorica, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi, nonché “processi sensibili”, ovvero i processi di gestione delle attività sensibili e/o i processi (cd. “processi strumentali”) nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati individuati come applicabili.

### 2.6.1 Mappatura delle Attività a Rischio-Reato

Le “attività sensibili”, in cui è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, sono riportate nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nel documento di analisi del profilo di rischio (cd. Matrice delle Attività a Rischio-Reato), a cui si rimanda.

Sono qui sintetizzate, in considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, le famiglie di reato potenzialmente applicabili al contesto aziendale di Arena Media:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Delitti informatici (art. 24 bis);
- Reati societari (art. 25 ter);

- Abusi di mercato (art. 25 sexies);
- Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 septies);
- Reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25 octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- Dichiarazioni all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- Reati ambientali (art. 25 undecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).

Si faccia riferimento alle singole sezioni della Parte Speciale del Modello per il dettaglio delle fattispecie di reato applicabili, nell'ambito di ogni famiglia di reato.

### 2.6.2 Processi Sensibili

A partire dalle attività sensibili mappate, sono stati altresì individuati i cd. "processi sensibili", ovvero sia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto, e precisamente:

- 1) Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- 2) Selezione, assunzione e gestione del personale (incluse le note spese);
- 3) Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- 4) Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti;
- 5) Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs.81/2008;
- 6) Gestione della formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo;
- 7) Gestione dei sistemi informativi e dei contenuti tutelati dal diritto d'autore;
- 8) Gestione del ciclo attivo;
- 9) Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi.

### 2.6.3 Principi di comportamento e presidi di controllo operativi

All'esito dell'avvenuta identificazione delle attività a rischio reato e dei relativi processi sensibili, la Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha deciso di integrare il proprio sistema di controllo interno con specifici principi comportamentali e di controllo a presidio delle aree potenziali di rischio individuate.

Detti principi, declinati all'interno della Parte Speciale del presente Modello in principi di comportamento e presidi di controllo operativi, contengono in sostanza la disciplina ritenuta più idonea a governare i profili di rischio individuati, declinando un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività aziendale e del relativo sistema di controllo.

Essi sono basati su specifici e omogenei principi il cui rispetto deve essere garantito nello svolgimento delle attività aziendali e, segnatamente:

- Principi di legalità;
- Principi di obiettività, coerenza e completezza;

- Principi di segregazione dei compiti;
- Principi di documentabilità, tracciabilità e verificabilità.

Ciascun principio comportamentale e presidio di controllo costituisce regola di condotta aziendale e forma parte essenziale del presente Modello.

#### 2.6.4 Sistema di controllo interno

Nella predisposizione del Modello la Società ha tenuto conto del complessivo sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo. In particolare, il sistema di controllo interno della Società si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico (come individuato a livello documentale nel paragrafo dedicato del presente Modello);
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe e procure;
- i presidi di controllo, documentati nelle procedure aziendali e declinati, per le attività sensibili di ciascuna famiglia di reato e per processo sensibile, nella Parte Speciale del presente Modello;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute.

L'attuale sistema di controllo interno di Arena Media, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale corretta e sana, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiego delle risorse aziendali;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive ed affidabili a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema di controllo interno vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia o anche solo fasi successive del medesimo processo (cosiddetta segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità, in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, è rimessa a ciascuna Direzione/funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

Le attività di controllo in essere presso la Società prevedono:

- controlli di linea, svolti dalle singole Direzioni/Funzioni sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;

- attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volte a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti.

## 3 Organismo di Vigilanza

### 3.1 Premessa

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, proponendone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di Arena Media S.r.l. ha istituito un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, funzionalmente dipendente dal Consiglio medesimo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da garantire i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza:** detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale e dall'attività di reporting direttamente al Consiglio di Amministrazione.
- **Professionalità:** requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze della normativa di riferimento e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi della Società.
- **Continuità d'azione:** con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

### 3.2 Durata in carica, decadenza e revoca

L'Organismo di Vigilanza resta in carica in coerenza con la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto ed è in ogni caso rieleggibile. La scelta è fatta tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Costituisce causa di decadenza dell'Organismo di Vigilanza la decadenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà riservata al nominando Consiglio di Amministrazione di confermare la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;



- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il soggetto revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Il componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione con raccomandata A.R.. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il nuovo componente durante la prima riunione del Consiglio stesso, e comune entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

### 3.3 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare alla Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Direzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica, cassetta postale per segnalazioni cartacee), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;

- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società ovvero di figure apicali della stessa, in quest'ultimo caso informandone anche l'Amministratore Delegato (in qualità di soggetto deputato all'esercizio del potere disciplinare e sanzionatorio) laddove non direttamente coinvolto nella segnalazione.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Direzioni e dalle Funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Società;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo di Vigilanza nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo di Vigilanza delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il *budget*, dovrà essere autorizzato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

### 3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce almeno annualmente al Consiglio di Amministrazione lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e, a sua volta, potrà richiedere a tale organo di essere sentito qualora ravveda l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative ed è tenuto a relazionare periodicamente, ed in ogni caso tempestivamente in caso di necessità, con l'Organismo di Vigilanza costituito per Havas Media.

### 3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Funzioni;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza (c.d. segnalazioni).

A tale ultimo riguardo, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello, nonché specifiche fattispecie di reato. E' compito dell'OdV attivare idonei canali di comunicazione e scambio di informazioni con i destinatari delle segnalazioni di whistleblowing, istituiti nell'ambito delle politiche di Gruppo.

A tal fine sono istituiti canali dedicati di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza, consistenti in un indirizzo di posta (Organismo di Vigilanza di Arena Media S.r.l., Via San Vito, 7 – 20123 Milano) ed un indirizzo di posta elettronica (odv231.arenamedia@arenamedia.com), resi noti al personale aziendale ed ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato all'Organismo. Segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;

- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori della Società, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;
- presunte violazioni del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza, con il supporto della Società, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle Direzioni tenute al relativo invio.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo medesimo in un apposito archivio istituito presso la sede della Società per 10 anni, salvo diverse previsioni legislative.

## 4 Sistema Sanzionatorio

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- a. comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- b. comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti.

### 4.1 Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro applicabile (CCL per i dipendenti delle aziende operanti nel settore della comunicazione e dei servizi innovativi per le imprese), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o della Documentazione etica, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCL applicabile.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- rimprovero verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
  - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;
- incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
  - adottati, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;
  - adottati, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

## 4.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti

L'inosseranza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello e/o della Documentazione etica, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970 e delle specifiche disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile (CCNL del Commercio per i Dipendenti delle Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi).

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- multa;
- sospensione dal lavoro;
- risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

### **4.3 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza**

L'inosservanza, da parte di collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società, nonché di Partner, Consulenti e Fornitori in genere, delle disposizioni del Modello e/o della Documentazione Etica (per quanto di pertinenza degli specifici rapporti contrattuali in essere), ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

### **4.4 Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello e/o della Documentazione Etica, ivi incluse quelle della documentazione che di essi forma parte, da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente l'Assemblea dei Soci, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### **4.5 Misure ulteriori nei confronti degli apicali**

Nei confronti dei Soggetti Apicali, i quali abbiano posto in essere violazioni alle procedure, policies e regole, nonché disposizioni del presente Modello e/o della Documentazione etica, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, la Società, tenuto conto del rapporto di natura fiduciaria esistente, adotterà quanto previsto dalla Legge, dal Codice Civile e dal CCNL applicato, nonché le eventuali ulteriori normative speciali applicabili.

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.



## 5 Diffusione del Modello

Arena Media S.r.l., consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale la Società si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello;
- pubblicare il Modello sulla Intranet aziendale e/o su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo;
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee;
- inserire una apposita clausola al rispetto della "Documentazione etica" e/o dei principi del Modello nei contratti con i terzi che operano su mandato della Società, come specificatamente indicato nei presidi di controllo operativi, definiti alla Parte Speciale.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura della Funzione HR Manager & Office Management, disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato a prenderne visione.

## 6 Adozione e aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza a fronte di:

- variazioni ed elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrata l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

I protocolli adottati in attuazione del presente Modello sono modificati a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni ai protocolli necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento dei protocolli esistenti e dell'implementazione di nuovi.

---

## PARTE SPECIALE

### Premessa: struttura ed articolazione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale del Modello definisce i principi generali che devono guidare la Società nella individuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività e nella definizione delle procedure aziendali che attuano i protocolli di prevenzione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, sono identificate le seguenti dieci sezioni, definite in relazione alle famiglie di reato identificate come applicabili nell'analisi del profilo di rischio:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24-25);
2. Delitti informatici (Art. 24 bis);
3. Reati societari (Art. 25 ter);
4. Abusi di mercato (Art. 25 sexies);
5. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (Art. 25 septies);
6. Reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (Art. 25 octies);
7. Reati di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies);
8. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies);
9. Reati ambientali (Art. 25 undecies);
10. Reato impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies).

In ciascuna sezione sono analizzati:

- i reati potenzialmente applicabili alla società in relazione alla specifica famiglia di reati;
- le attività sensibili, in cui è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- i principi comportamentali e le regole generali per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle attività sensibili.

Ad integrazione di detti principi comportamentali e regole generali, sono al fondo esplicitati i principali presidi di controllo operativi, articolati per processo sensibile, così come individuati nell'analisi del profilo di rischio.

## 1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 -25)

### 1.1 Le fattispecie di reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 e ritenute applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 per l'elenco completo dei reati rientranti nel Decreto:

- **Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea** (*art. 316 bis c.p.*), relativo alla condotta di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità;
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea** (*art. 316 ter c.p.*), relativo alla condotta di chi (salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis) mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- **Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico** (*art. 640 c.p.*), relativo alla condotta di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (*art. 640 bis c.p.*), rilevante laddove il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- **Frode informatica** (*art. 640 ter c.p.*), rilevante laddove un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (*art. 318 c.p.*), relativo alla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (punita la condotta del corruttore ai sensi dell'art. 321 c.p.);
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (*art. 319 c.p.*), relativo alla condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa (punita la condotta del corruttore ai sensi dell'art. 321 c.p.);
- **Circostanze aggravanti** (*art. 319 bis c.p.*), la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (tale aggravante sarà applicata all'ente, ex art. 25 del D.Lgs. 231/2001, nel caso in cui questo abbia conseguito dal fatto un profitto di rilevante entità);
- **Corruzione in atti giudiziari** (*art. 319 ter c.p.*), relativo al caso in cui i fatti indicati negli articoli 318 e 319 siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (la condotta dell'ente, relativamente alla presente fattispecie criminosa, è punita ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3 del D.Lgs. 231/2001, in riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 319 ter c.p.);

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (*art. 319 quater c.p.*), relativo alla condotta del pubblico ufficiale che per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. (Ai sensi del comma secondo dell'art. 319 *quater* c.p. è punita la condotta di colui il quale dà o promette denaro o altra utilità);
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio** (*art. 320 c.p.*), relativo all'applicabilità delle fattispecie criminose ex 318 e 319 c.p. qualora siano commesse dall'incaricato di un pubblico servizio;
- **Pene per il corruttore** (*art. 321 c.p.*), norma che sancisce l'applicabilità delle pene relative agli artt. 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 320 al corruttore;
- **Istigazione alla corruzione** (*art. 322 c.p.*), relativo alla condotta di colui che: offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; promette per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

## 1.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con clienti pubblici in relazione alle attività di:
  - negoziazione/trattativa commerciale;
  - stipula dei contratti;
  - erogazione del servizio / gestione del contratto;
  - retrocessione dei diritti di negoziazione (ove applicabile).
- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in sede di verifiche ispettive, con riferimento agli uffici.
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. Trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate).
- Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro.
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Autorità Garante per la Comunicazione, Autorità Garante per la Concorrenza) anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.
- Gestione dei rapporti con Enti Pubblici per l'ottenimento di permessi (es: utilizzo suolo pubblico) funzionali alle attività di business.

- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
  - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
  - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
  - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
  - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro), con riferimento alla predisposizione della documentazione inerente le assunzioni agevolate e le assunzioni obbligatorie (esempio: piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, ecc.).
- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.
- Selezione e assunzione del personale dipendente, dei collaboratori esterni, dei consulenti e dei Fornitori.
- Gestione dei flussi monetari e finanziari.
- Attività di gestione di contributi pubblici (e.g., finalizzati all'attuazione di attività formative), con specifico riferimento alle modalità di utilizzo del finanziamento conseguito (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).  
*Attività inserita in via prudenziale*
- Attività di gestione di contributi pubblici (e.g., finalizzati all'attuazione di attività formative), con specifico riferimento alla predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.) e/o della documentazione di rendicontazione in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.  
*Attività inserita in via prudenziale*
- Gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici dell'ente, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o autorità (anche mediante accesso a sistemi informativi o telematici).  
*Attività inserita in via prudenziale*

### 1.3 Principi di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di Arena Media, intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere (di seguito, "Rappresentanti della Pubblica Amministrazione").

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione per ottenere benefici in favore della Società;

- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errori di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata dalla Società;
- omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;
- destinare erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui erano originariamente stati richiesti e destinati.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti sono gestiti esclusivamente da soggetti a ciò autorizzati in base alle correnti deleghe e procure conferite o, in considerazione della tipologia del rapporto, in base a quanto definito nelle lettere di assunzione e/o in appositi documenti organizzativi interni (e.g. job description), e in ogni caso del rispetto dei protocolli aziendali che regolano detta specifica materia.

E' fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di Arena Media, intrattengano rapporti con l'autorità giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le medesime regole comportamentali anche in detti rapporti.

## 2 Delitti informatici (Art. 24 bis)

### 2.1 Le fattispecie di reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 24 bis ritenute applicabili alla Società, anche se in via prudenziale, rimandando all'Allegato 1 per l'elenco completo dei reati rientranti nel Decreto:

- **Falsità riguardanti un documento informatico** (*art. 491 bis c.p.*), relativo alle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (*art. 615 ter c.p.*), commesso da chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici** (*art. 615 quater c.p.*), relativo alla condotta di colui che fraudolentemente intercetta ovvero impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (*art. 615 quinquies c.p.*), relativo alla condotta di colui che allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

### 2.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società.  
*Attività inserita in via prudenziale*
- Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali o di terze parti, anche con finalità di accesso e modifica dei dati contenuti nelle banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione, etc. da parte di soggetti aziendali:
  - Gestione della sicurezza fisica e logistica dei sistemi informativi aziendali, ed in particolare:
    - gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso presso la Società;
    - gestione della rete telematica;
    - gestione delle risorse informatiche (accesso internet ed uso della posta elettronica).



- Gestione di strumenti, dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono:
  - essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedito comunicazioni;
  - danneggiare un sistema informatico o telematico, nell'ambito delle strutture di un concorrente.

### 2.3 Principi di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono designati o incaricati alla gestione di strumenti, dispositivi e programmi informatici, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale può accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

La Società ha, inoltre, adottato le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- il personale dipendente è munito di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai client;
- l'accesso alle applicazioni è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- i sistemi di sicurezza dei server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- il server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione.

### 3 Reati societari (Art. 25 ter)

#### 3.1 Le fattispecie di reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'Art. 25 ter e ritenute applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 per l'elenco completo dei reati rientranti nel Decreto:

- **False comunicazioni sociali** (*art. 2621 c.c.*), che sanziona la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- **Fatti di lieve entità** (*art. 2621 bis c.c.*), che sanziona fatti di cui all'articolo 2621 c.c., nell'ipotesi in cui tali fatti siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti delle condotte.
- **Impedito controllo** (*art. 2625 c.c.*), norma che punisce gli amministratori che, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici, ostacolano o impediscono lo svolgimento delle attività di controllo dei soci o degli organi sociali, cagionando in tal modo un danno ai soci.
- **Indebita restituzione dei conferimenti** (*art. 2626 c.c.*), che punisce il comportamento degli amministratori e dei soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c. (amministratori di fatto) che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione di utili e riserve** (*art. 2627 c.c.*), norma che prevede il reato degli amministratori (e dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c.) che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o che distribuiscono riserve che non possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali o della società controllante capitale** (*art. 2628 c.c.*), reato consistente nella condotta degli amministratori (e dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c.) che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società che amministrano o della controllante in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio ai creditori** (*art. 2629 c.c.*), reato consistente nella condotta degli amministratori (e dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c.) che effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, in modo da cagionare danno ai creditori medesimi.
- **Formazione fittizia del capitale** (*art. 2632 c.c.*), reato consistente nella condotta degli amministratori e dei soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso: (i) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **Corruzione tra privati** (*art. 2635 c.c.*), consistente nella condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o loro sottoposti) che, a seguito

della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.), costituito dalla condotta di chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 c.c.), costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima; alternativamente, assume rilievo la condotta dei medesimi soggetti laddove gli stessi omettano le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ostacolandone le funzioni.

### 3.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
  - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
  - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori);
  - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
  - Gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;
  - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
  - Verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
  - Supervisione delle attività di raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili, anche affidate a terzi, necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione, anche effettuate da terzi.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
- Rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali.

- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni.
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale.
- Comunicazione di notizie false o compimento di "operazioni simulate" o "altri artifici" idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
- Gestione dei flussi monetari e finanziari.
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Autorità Garante per la Comunicazione, Autorità Garante per la Concorrenza), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.
- Gestione dei rapporti con clienti privati in relazione alle attività di:
  - negoziazione/trattativa commerciale;
  - stipula dei contratti;
  - erogazione del servizio / gestione del contratto;
  - retrocessione dei diritti di negoziazione (ove applicabile). Selezione e assunzione del personale dipendente.
- Selezione e assunzione del personale dipendente, Collaboratori esterni, Consulenti e Fornitori.
- Gestione dei rapporti con concessionari nelle attività di negoziazione/trattativa commerciale, stipula e gestione degli accordi relativi ai diritti di negoziazione al fine di riconoscimento di migliori condizioni e/o bonus/sconti in riferimento ai diritti di negoziazione.
- Gestione dei rapporti con esponenti di enti terzi incaricati dai clienti dello svolgimento di interventi di audit rispetto all'attività svolta dalla Società in esecuzione degli accordi contrattuali con tali clienti (e.g., auditor media incaricato dal cliente di misurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di buying).
- Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi.

### 3.3 Principi di comportamento

Oltre a quanto specificatamente previsto nella "Documentazione etica", i seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili", sopra citate, rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti del socio.

Con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati, si applicano le seguenti regole di comportamento di carattere generale al personale che, a qualunque titolo, intrattiene, per conto o nell'interesse della Società, rapporti con soggetti di società terze, quali Amministratori, Direttori Generali e Liquidatori, nonché soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza (di seguito "Referenti di Società private").

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Referenti di Società private in maniera impropria e/o illecita.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Referenti di Società private, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi/benefici per la Società;
- offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei Referenti di Società private;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione dei Referenti di Società private, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, liquidatore o sottoposto.

## 4 Abusi di mercato (Art. 25 sexies)

### 4.1 Le fattispecie di reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'Art. 25 sexies e ritenute applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 per l'elenco completo dei reati rientranti nel Decreto:

- **Abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 del D.Lgs. 58/1998), punisce il comportamento di colui che essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- **Manipolazione del mercato** (art. 185 D.Lgs. 58/1998), punisce il comportamento di colui che diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

### 4.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito degli abusi di mercato, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Comunicazioni al pubblico di notizie riguardanti la Società e il Gruppo in grado di influenzare l'andamento degli strumenti finanziari emessi dalla Società.

### 4.3 Principi di comportamento

Oltre a quanto specificatamente previsto nella "Documentazione etica", i seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'attività "sensibile", sopra citata, rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- diffondere, anche attraverso telegiornali, programmi televisivi o comunicazioni commerciali, notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione non regolare del prezzo - al rialzo o al ribasso - di strumenti finanziari quotati;
- utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate di cui si è in possesso.

## 5 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (Art. 25 septies)

### 5.1 Le fattispecie di reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'Art. 25 septies e ritenute applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 per l'elenco completo dei reati rientranti nel Decreto:

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.), costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona.
- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime** (art. 590 c.p.), costituito dalla condotta chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale, vale a dire qualsiasi comportamento idoneo a determinare l'evento della malattia. La lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni; oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o organo. La lesione è gravissima se dal fatto deriva malattia insanabile; perdita di un senso o di un arto o deformazione permanente del viso.

### 5.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09 - Decreto correttivo), anche con riferimento all'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione).

### 5.3 Principi di comportamento

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") relativo alla sede.

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (Datore di Lavoro) e alle Funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto delle procure o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico competente, gli Addetti Antincendio, gli Addetti al Primo

Soccorso, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;

- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Ogni comportamento contrario alle regole di sicurezza sul lavoro adottate dalla Società è sanzionato, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.



## 6 Reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (Art. 25 octies)

### 6.1 Le fattispecie di reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'Art. 25 octies e ritenute applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 per l'elenco completo dei reati rientranti nel Decreto:

- **Riciclaggio** (*art. 648 bis c.p.*), costituito dalla condotta di colui che sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (*art. 648 ter c.p.*), costituito dalla condotta di colui che impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **Autoriciclaggio** (*art. 648 ter.1 c.p.*), costituito dalla condotta di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del (precedente) delitto, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

### 6.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, nonché di autoriciclaggio, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle seguenti attività:
  - compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
  - predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
  - liquidazione delle imposte.
- Operazioni societarie straordinarie e/o operazioni finanziarie di investimento e/o impiego di liquidità propria della Società (anche in relazione a trasferimenti nell'ambito del sistema di cash pooling).
- Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, nonché organizzazione e gestione del sistema di deleghe e procure.

### 6.3 Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, di beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio:

- utilizzo esclusivo del sistema bancario per effettuare le transazioni monetarie/finanziarie così come richiesto dalla normativa, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi;
- selezione dei fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertamento, attraverso i mezzi disponibili, della onorabilità e affidabilità dei fornitori/clienti e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- verifica periodica dell'allineamento delle condizioni applicate con i fornitori e partner in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato;
- utilizzo esclusivo, per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, dei canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- formalizzazione, per tutte le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie, di una causale espressa, con ulteriore documentazione e registrazione in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

La Società fa inoltre espresso divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica, denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alle soglie di legge vigenti;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori alle soglie di legge vigenti che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e/o in favore di società *off-shore*, salvo autorizzazione scritta da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

## 7 Reati di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies)

### 7.1 Le fattispecie di reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'Art. 25 novies e ritenute applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 per l'elenco completo dei reati rientranti nel Decreto:

- **Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa** (*art. 171 commi 1 lett. a bis e 3, L. 633/1941*), costituito dalla condotta di chi senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori** (*art. 171 bis, comma 1, L. 633/1941*), costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Altrsi è punita la medesima condotta se concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
- **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della Legge 633/41; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati** (*art. 171 bis, comma 2, L. 633/1941*), costituito dalla condotta di chi al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

### 7.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di violazione del diritto d'autore, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Utilizzo di immagini, musiche e video tutelati dal diritto d'autore nell'ambito della gestione del sito web aziendale e per la produzione di materiale promozionale (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiale di comunicazione), anche in relazione ad attività svolte per conto dei clienti.  
*Attività inserita in via prudenziale*
- Utilizzo di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.  
*Attività inserita in via prudenziale*

### 7.3 Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili, sopra riportate, rispetto ai delitti commessi in violazione del diritto d'autore. In particolare sono vietati:

- la riproduzione e/o diffusione, in qualunque forma e senza diritto, dell'opera intellettuale altrui in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- l'installazione e l'utilizzo di software (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei Destinatari e degli utilizzatori;
- l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (e.g., filmati, documentazioni, canzoni, dati) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- l'utilizzo da parte del personale di software privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze.

È fatto, inoltre, espresso divieto di:

- utilizzare ed, in particolare, diffondere e/o trasmettere, attraverso canali di diffusione (i.e. televisivi), siti internet o altri strumenti telematici, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per il relativo sfruttamento economico delle stesse;
- utilizzare e, in particolare, diffondere e/o trasmettere, attraverso canali di diffusione (i.e. televisivi), siti internet o altri strumenti telematici, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- riprodurre o duplicare i supporti in cui dette opere sono contenute, senza averne acquisiti i relativi diritti.

Il personale nell'ambito dell'attività lavorativa:

- non può duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e file se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati;
- non è autorizzato alla riproduzione di CD e più in generale di supporti sottoposti a licenza d'uso.

## 8 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies)

### 8.1 Le fattispecie di reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'Art. 25 decies e ritenute applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 per l'elenco completo dei reati rientranti nel Decreto:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**, il reato in oggetto prevede la punibilità di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La fattispecie in esame mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all'Autorità Giudiziaria.

Si tratta di un reato comune a forma vincolata (violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità), che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell'ambito di un procedimento penale.

Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (i.e. qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319-ter c.p.).

### 8.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale.
- Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi.

*Attività inserita in via prudenziale*

### 8.3 Principi di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e della "Documentazione etica" adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

La Società condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione.

In particolare è fatto divieto di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società;

- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

Infine, è fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i rapporti con le autorità giudiziarie di qualsiasi ordine o grado, devono essere gestiti dai soggetti responsabili identificati ed adeguatamente procurati dalla Società;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni (es. legali, consulenti) devono essere redatti per iscritto, con indicazione dell'oggetto dell'incarico, del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- sono vietate forme di pagamento in contanti o in natura.

## 9 Reati ambientali (Art. 25 undecies)

### 9.1 Le fattispecie di reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'Art. 25 undecies e ritenute applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 per l'elenco completo dei reati rientranti nel Decreto:

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256 D.Lgs. n. 152/2006), tale reato è costituito dalla condotta di chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

### 9.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati ambientali, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze.

### 9.3 Principi di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e della "Documentazione etica" adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice di Condotta.

Questi principi sono di seguito indicati:

- gli amministratori, i dipendenti e coloro i quali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano sotto la direzione o vigilanza della Società devono:
  - operare con diligenza a tutela dei beni aziendali, osservando comportamenti responsabili ed in linea con le politiche aziendali;
  - prendersi cura di custodire e preservare i beni della Società che sono loro affidati nell'ambito della propria, attività utilizzandoli in modo appropriato ed adottando comportamenti che non determinino impatti ambientali non presidiati;
- i rapporti con i fornitori sono gestiti da apposite procedure di selezione e valutazione che tengono in considerazione le normative nazionali ed internazionali vigenti e i principi del Codice di Condotta, avendo attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia di etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

## 10 Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies)

### 10.1 Le fattispecie di reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'Art. 25 duodecies e ritenute applicabili alla Società, rimandando all'Allegato 1 per l'elenco completo dei reati rientranti nel Decreto:

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (*art. 22 comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998*), tale reato è costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono (alternativamente): in numero superiore a tre; minori in età non lavorativa; sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

### 10.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Assunzione e gestione di personale dipendente extra-comunitario, in particolare con riferimento alle seguenti attività:
  - richiesta e verifica del permesso di soggiorno;
  - monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno;
  - verifica dei limiti di età;
  - verifica delle condizioni di lavoro.

### 10.3 Principi di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e della "Documentazione etica" adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

In particolare, con riferimento ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività di gestione del personale è richiesto di:

- effettuare tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti da legge per l'assunzione di personale extracomunitario;



- verificare puntualmente la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge.

## 11 Presidi di controllo operativi

Ad integrazione dei principi comportamentali sopra definiti in relazione alle diverse famiglie di reato applicabili, sono di seguito definiti i principali presidi di controllo operativo per ciascun processo sensibile o gruppo di processi sensibili di cui al paragrafo 2.6.2 della Parte Generale del presente Modello.

### 11.1 Acquisto di beni, servizi e consulenze

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione del processo di acquisto di beni, servizi e consulenze:

- è necessaria la separazione dei compiti tra chi richiede la fornitura di prodotti/servizi e consulenze, chi firma il contratto/lettera di incarico e chi esegue il pagamento delle relative fatture;
- l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte, in linea con la Policy in vigore, al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità;
- la scelta del fornitore di beni /servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, affidamento di precedenti forniture oppure nel caso di consulenti/fornitori di servizi iscrizione ad albi professionali);
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze devono essere documentati un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti/intermediari, devono contenere informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e alla relativa "Documentazione etica", nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni della "Documentazione etica", ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- Al momento dell'accettazione del servizio o del ricevimento dei beni acquistati, la Funzione aziendale ricevente deve provvedere allo svolgimento dei controlli qualitativi e fisici per la verifica della conformità degli stessi ai requisiti specificati negli ordini di acquisto e nei contratti di fornitura:
  - in particolare, nel caso di servizi, consulenze o incarichi professionali, la Funzione aziendale ricevente deve verificare il rispetto delle condizioni contrattuali concordate (e.g., tempistiche, risultati attesi) e, ove prevista, archiviare la documentazione idonea ad attestare l'avvenuta prestazione.

I contratti e gli ordini con fornitori o altri soggetti terzi che operino per conto della Società devono contenere:

- un riferimento alle norme comportamentali contenute nella "Documentazione etica" e nel presente Modello Organizzativo ed alle conseguenze che comportamenti contrari a tali previsioni e alla normativa vigente, possono avere con riguardo ai rapporti in essere con i fornitori e con soggetti terzi collaboratori;
- una richiesta di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e d'impegno al suo rispetto.

A tale proposito, i contratti devono essere integrati con la seguente clausola generale, adattata in base allo specifico rapporto contrattuale:

*"Il Fornitore/Consulente dichiara di conoscere le prescrizioni contenute nella Documentazione etica adottata dalla Società, consultabile sul sito [www.havas.com](http://www.havas.com) o che può essere richiesto alla Società, impegnandosi a rispettare i principi etici in esso contenuti. L'inosservanza da parte del Fornitore di tale impegno è considerata dalle Parti inadempimento contrattuale che potrà legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente azione di risarcimento dei danni".*

*“Il Fornitore/Consulente dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e di aver preso visione della Documentazione etica adottata dalla Società, impegnandosi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte del Fornitore di tale impegno è considerata un inadempimento grave del presente contratto e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.”.*

Gli ordini di acquisto sono integrati con la seguente clausola generale sintetica:

*“Il Fornitore/Consulente, accettando tale ordine, dichiara di conoscere e si impegna a rispettare il contenuto e le prescrizioni della Documentazione etica adottata dalla Società, consultabile sul sito [www.havas.com](http://www.havas.com) o che può essere richiesto alla Società, ai sensi del D.Lgs. 231/01 e riconosce che ogni violazione delle prescrizioni ivi riportate costituisce inadempimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti cod. civ.”*

## 11.2 Selezione, assunzione e gestione del personale

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione del processo di selezione, assunzione e gestione del personale:

- annualmente, viene definito e approvato il budget per gli inserimenti di nuovo personale; eventuali richieste extra budget vengono formalmente autorizzate sulla base del sistema di poteri in vigore;
- il processo di reclutamento per la copertura di posizioni vacanti viene attivato sulla base di richieste scritte formalizzate da parte del Responsabile della Funzione competente;
- il processo di selezione è alimentato sia da fonti di ricerca esterne ed interne, sia tramite inserzioni e candidature spontanee;
- i *curricula* dei candidati invitati alla selezione sono archiviati, assicurando la tracciabilità della fonte, indipendentemente dall'esito dei colloqui e in conformità con la normativa in materia di tutela dei dati personali;
- nella fase di selezione del candidato sono applicati criteri di valutazione oggettivi, tra cui, in particolare, il criterio attitudinale e quello di idoneità professionale; in nessun caso è consentito selezionare un soggetto con l'intenzione, celata o manifesta, di ottenere vantaggi per la Società concessi da soggetti terzi, pubblici o privati, in ragione dell'assunzione;
- per assicurare la coerenza della candidatura con il profilo ricercato, la valutazione dei requisiti del candidato è affidata al Responsabile HR e al Responsabile della Funzione richiedente e viene svolta in più fasi attraverso colloqui volti ad accertare le capacità professionali e le attitudinali dello stesso;
- al candidato viene richiesto preventivamente di dichiarare eventuali rapporti di parentela entro il secondo grado con esponenti della Pubblica Amministrazione; in caso positivo, viene valutata l'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Al fine di garantire un processo di selezione trasparente, il rapporto di parentela viene menzionato nel fascicolo del candidato;
- qualora si debba procedere all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario già soggiornante in Italia, il Responsabile HR verifica i requisiti in conformità alla normativa vigente;
- ogni decisione relativa al riconoscimento e successiva liquidazione della retribuzione variabile è approvata dall'Amministratore Delegato, nell'ambito delle linee guida definite dal Gruppo;
- è inoltre vietato riconoscere progressioni in carriera, scatti retributivi o incentivi premianti a dipendenti o collaboratori che non trovino adeguata corrispondenza nelle politiche remunerative e di incentivazioni aziendali o che comunque non rispondano a ragioni obiettive che giustificano l'assunzione di dette iniziative;

- i benefit sono gestiti attraverso criteri di assegnazione predefiniti e formalizzati contrattualmente; le modalità di erogazione dei benefit e la tipologia degli stessi (i.e. automobile aziendale) sono disciplinate dal contratto stipulato con il dipendente;
- la liquidazione delle spese avviene solo previa verifica dell'autorizzazione da parte del superiore gerarchico del richiedente e della presenza di tutti i giustificativi allegati alla nota spese.

### 11.3 Gestione dei flussi monetari e finanziari

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei flussi monetari e finanziari:

- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita vengono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sulla repressione del fenomeno del riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- per le operazioni infragruppo devono essere formalizzati specifici contratti che disciplinano le modalità di regolazione delle operazioni e relativi addebiti, coerenti con tematiche di transfer price;
- è vietato trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica, denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore al limite stabilito per legge<sup>2</sup>.

### 11.4 Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti:

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente dai soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto;
- l'eventuale revoca dei poteri di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere immediatamente resa nota all'interessato e formalmente comunicata, affinché lo stesso si astenga dall'esercizio dei poteri revocati;
- i procuratori hanno anche la responsabilità di tenersi aggiornati in merito alla normativa che interessa il relativo settore di operatività aziendale, verificando gli impatti che dovessero derivare da eventuali modifiche normative, con l'obbligo di fornire adeguata informativa a tutti i collaboratori coinvolti, anche sotto il profilo meramente operativo, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché fornire eventuali nuove istruzioni per conformarsi ai sopravvenuti requisiti di legge;
- l'invio della documentazione può avvenire anche per via telematica (laddove previsto), secondo quanto stabilito dalla disciplina di accesso ai software gestionali di trasmissione dei dati protetti (ad esempio tramite l'utilizzo di Smart Card personali fornite dall'Ente Pubblico), in conformità con le disposizioni di legge. In tal caso, il procuratore responsabile della trasmissione all'Ente Pubblico deve farsi garante dell'integrità e correttezza dei dati trasmessi, attraverso il controllo degli accessi ai software da parte del solo personale a ciò

---

<sup>2</sup> Si precisa che, a seguito dell'emanazione della nuova normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - "Decreto Antiriciclaggio" e successive modifiche ed integrazioni (D.L. 138/2011 e Decreto n. 201/2011, convertito in Legge il 22 dicembre 2011 n. 214 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 Dicembre 2011), è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche finanziaria, è complessivamente pari o superiore al limite stabilito per legge. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

autorizzato. Detto personale non può apportare alcuna modifica ai dati che non sia stata previamente autorizzata per iscritto dal procuratore;

- in caso di verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici, Autorità di controllo o Autorità Amministrative Indipendenti (e.g. INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, VV.FF., Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Garante per la Protezione dei Dati Personali), è responsabilità dei procuratori garantire il corretto e trasparente svolgimento delle attività di verifica o ispezione presso la Società, eventualmente delegando per iscritto un altro soggetto aziendale, solo ed esclusivamente, nel caso di impossibilità a presenziare personalmente alla verifica o ispezione. Al delegato devono essere comunicate istruzioni precise dal delegante in merito alle modalità di svolgimento della visita;
- tutta la documentazione deve essere conservata in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

### 11.5 Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008:

- annualmente viene definito ed approvato il budget e il programma specifico al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il sistema per la salute e la sicurezza aziendale garantisce, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, i seguenti presidi:
  - la designazione formale del Datore di Lavoro;
  - la valutazione e il controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  - l'indicazione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
  - il processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
  - la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
  - la redazione e la consegna a lavoratori autonomi o ditte appaltatrici operanti presso la sede della Società e le eventuali pertinenze del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (c.d. "DUVRI") attraverso il quale vengono comunicati, nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, i rischi presenti nei propri locali, le misure preventive e protettive adottate e da adottare da parte degli stessi appaltatori e i costi relativi alla sicurezza sul lavoro;
  - l'organizzazione delle riunioni periodiche con il Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008, il RSPP, il Medico Competente e i rappresentanti dei lavoratori, con relativa verbalizzazione firmata dai partecipanti;
  - la consultazione preventiva dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
  - la pianificazione e l'efficace attuazione dell'attività di informazione e formazione, nonché l'evidenza documentale della formazione erogata.

## 11.6 Gestione della formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione della formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo:

- la bozza di bilancio viene messa a disposizione degli Amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio;
- tutti i documenti contabili relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere completi e messi a disposizione degli Amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- la Società individua, anche nell'ambito di relazioni con parti terze, ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dai Soci vengono documentate e conservate a cura di fornitori a ciò appositamente incaricati;
- tutti i documenti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione relativi a operazioni sulle quali i Soci debbano esprimere parere vengono messi a disposizione di questi ultimi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con i Soci risulta costantemente garantita.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei abusi di mercato. In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società:

- i comunicati stampa sono verificati da soggetti responsabili della predisposizione del documento e/o dai soggetti preposti alle verifiche contabili, prima della diffusione, sotto la supervisione del referente del Gruppo delegato a tale attività;
- l'Amministratore Delegato approva i comunicati stampa (ed eventuali modifiche) prima dell'emissione.

## 11.7 Gestione dei sistemi informativi e dei contenuti tutelati dal diritto d'autore

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei sistemi informativi e dei contenuti tutelati dal diritto d'autore:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- l'accesso alle applicazioni da parte del personale è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (fisici e logici);
- il personale:
  - accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
  - assicura l'integrità e la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici che costituiscono lo strumento di svolgimento dell'attività lavorativa nonché dell'intero patrimonio informatico e telematico della Società;
  - contribuisce alla promozione di un adeguato livello di salvaguardia del patrimonio informatico e telematico altrui, sia esso privato o pubblico, conformemente alle modalità di controllo attivate dalla Società;

- le regole di corretta gestione e utilizzo dei sistemi informatici prevedono il divieto per gli utenti di installare software.

### 11.8 Gestione del ciclo attivo

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare nella gestione del ciclo attivo:

- il principio generale di segregazione dei ruoli mediante la separazione delle funzioni nei vari processi aziendali, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione, nelle fasi di:
  - negoziazione / trattativa commerciale;
  - stipula dei contratti;
  - esecuzione del contratto / erogazione del servizio / gestione del contratto – anche con riferimento alla gestione di eventuali problematiche;
  - retrocessione dei diritti di negoziazione.
- le direttive approvate dalla direzione competente, comunicate periodicamente alle differenti aree aziendali, per la formulazione delle offerte ai clienti Pubblici o privati, garantendo la tracciabilità degli atti compiuti e delle operazioni effettuate nel rapporto commerciale.
- la corretta analisi in merito all'affidabilità e alla solvibilità del cliente, valutando la controparte sotto il profilo reputazionale e finanziario.
- i principi comportamentali individuati nella prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e i relativi controlli nella gestione dei rapporti con controparti pubbliche nelle attività di esecuzione del contratto/erogazione del servizio, anche con riferimento alla gestione di eventuali problematiche. I medesimi principi dovranno essere rispettati al fine di prevenire il rischio del reato di "Corruzione tra privati": è essenziale che ogni possibile relazione commerciale della Società con gli altri operatori privati sia improntata da correttezza e trasparenza, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, non influenzando le decisioni dei soggetti terzi alla Società in maniera impropria e/o illecita.

### 11.9 Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi in relazione al/i processo/i in esame:

- è ammessa l'erogazione di omaggi solo nell'ambito delle linee guida definite dal Gruppo;
- è previsto che gli omaggi effettuati e ricevuti da parte di soggetti aziendali abbiano un valore unitario coerente alle relative policy di Gruppo e rispettino le autorizzazioni ove previste;
- l'attivazione di ciascuna erogazione è subordinata alla garanzia di congruità, adeguatezza e documentabilità della stessa.

Non è consentito:

- erogare alcuna elargizione che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- erogare contributi, diretti e indiretti, e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, associazioni o altre organizzazioni di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti o candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche;

- promettere o offrire denaro, benefici, promesse di favori o altra utilità, anche sotto pressione psicologica o coercizione, anche se indirettamente, per tramite di interposta persona (es. agente, consulente, etc.), a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a soggetti da questi segnalati con la finalità, anche implicita, di acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società;
- erogare alcuna elargizione che possa costituire, in maniera implicita o esplicita, un vincolo per l'Ente a prediligere i prodotti della Società in fase di promozione e vendita degli stessi, né tantomeno che possa in alcun modo influenzare il giudizio del personale dell'Ente beneficiario;
- erogare contributi in favore di organizzazioni con le quali potrebbe ravvisarsi un conflitto di interessi.



## ALLEGATO 1 – ELENCO REATI

### ATTUALMENTE INCLUSI NEL D.LGS. 231/2001

#### 1. *Reati contro la Pubblica Amministrazione, modificati dalla Legge 190/2012 (artt. 24 e 25):*

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, 320, 321, 322 *bis* c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e circostanze aggravanti (art. 319, 319 *bis*);
- Pena per il corruttore (art. 321 *bis* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

#### 2. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24 bis):*

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 c.p.);
- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

#### 3. *Delitti di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter):*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi

clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990, T.U. Stupefacenti)

4. *Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis):*

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5. *Delitti contro l'industria ed il commercio introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis.1):*

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

6. *Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 e dalla Legge 190/2012 (art. 25 ter):*

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

7. *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater).*

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Pentimento operoso (art. 5 D.L. n. 625/1979 – convertito con modifica in L. 15/1980);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
- Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.Lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv New York 9/12/1999).

8. *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater.1).*

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

9. *Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D.Lgs. 39/2014 (art. 25 quinquies):*

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.);

- Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600 *bis*, comma 2 c.p.)
- Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600 *ter*, commi 1 e 2 c.p.);
- Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pornografico, anche per via telematica (art. 600 *ter*, comma 3 c.p.);
- Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

10. *Abuso mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 sexies):*

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).

11. *Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:*

- Associazione per delinquere (art.416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art.416 *bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291 *quater* D.P.R. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 D.P.R. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

12. *Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies):*

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

13. *Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. 231/2007, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies):*

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.).

14. *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies):*

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a *bis*), Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 *bis*, primo comma, Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies* della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter* della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171 *bis*, secondo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastro o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102 *quater* della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102

*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 *ter*, comma 1 Legge 633/41);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 *ter*, comma 2 Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 *bis* della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171 *septies*, Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* Legge 633/41).

15. *Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25 decies).*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

16. *Reati ambientali introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 121/2001 (art 25 undecies):*

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);

- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260 *bis* D.Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso o colposo di nave battente qualsiasi bandiera (artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007).

17. *Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel decreto dal D.Lgs. 109/2012 (art. 25 duodecies).*

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998).

## ALLEGATO 2 – ANALISI DEL PROFILO DI RISCHIO (MATRICE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO)

- Arena Media – Analisi del profilo di rischio (anche “Matrice Attività a rischio reato”)